



Fatturazione Elettronica

Le risposte dell'Agenzia delle Entrate a Confindustria

Nota di Aggiornamento

3 febbraio 2021

Abstract

Dal 1° gennaio 2021 è obbligatorio compilare il file *xml* della Fattura Elettronica nel rispetto del nuovo tracciato approvato con le specifiche tecniche di cui all'allegato A del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 99922 del 28 febbraio 2020, che sostituiscono le specifiche tecniche di cui all'allegato A del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018.

L'adozione delle nuove specifiche tecniche, aventi in prima istanza decorrenza dal 4 maggio 2020, è stata prorogata a causa dell'attuale emergenza da COVID-19 con la conseguenza che, a partire dal 1° novembre 2020, è stato possibile inviare al Sistema di Interscambio (SDI) fatture elettroniche e note di variazione predisposte con entrambi i tracciati mentre, dal 1° gennaio 2021, SDI accetta solamente i file *xml* predisposti con il nuovo schema.

Si rammenta che, recependo anche le istanze di Confindustria, delle altre associazioni di categoria e operatori evidenziati durante i periodi incontri organizzati dall'Agenzia delle Entrate (Forum Fatturazione Elettronica) sono stati resi più puntuali le codifiche "TipoDocumento" e la "Natura" rispetto alla normativa fiscale. Le suddette implementazioni sono finalizzate a razionalizzare il processo di fatturazione elettronica e a consentire una più precisa annotazione delle operazioni effettuate nelle bozze dei registri IVA che saranno predisposti dall'Agenzia delle Entrate.

Al fine di facilitare l'adozione delle nuove procedure di compilazione delle fatture elettroniche, in data 18 dicembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro" che descrive con puntualità le modalità di compilazione del nuovo tracciato, con utili esempi e regole di registrazione.

Tuttavia, considerato che la guida non risolve tutti i dubbi degli operatori, Confindustria si è fatta portavoce presso l'Agenzia delle Entrate della necessità di fornire ulteriori chiarimenti sui principali dubbi segnalati dalle imprese. A tal fine abbiamo predisposto un documento di quesiti e possibili soluzioni.

Con il presente documento si informa delle risposte ottenute dall'Agenzia delle Entrate ai quesiti presentati, nelle more di un loro prossimo inserimento tra le FAQ ufficiali periodicamente pubblicate sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate.

- **Tipo documento**

Si chiede all'Agenzia delle Entrate di fornire alcuni chiarimenti su quali siano i codici corretti da inserire nel campo "TIPO DI DOCUMENTO" con riguardo a diverse operazioni.

Quesito n.1

Si ipotizzi il caso di una cessione di un bene ammortizzabile (per esempio, un macchinario), in presenza del documento di trasporto e conseguente emissione di fattura differita (per esempio, a fine mese), si chiede di specificare se sia corretto indicare il codice TD26 "Cessione di beni ammortizzabili" oppure il codice TD24 "Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lettera a)".

A nostro avviso, si ritiene più corretta la codifica TD26.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate: *Sarebbe auspicabile l'utilizzo del codice TD26, con riferimenti al DDT, per consentire la corretta indicazione dell'operazione nel campo VE40 della dichiarazione annuale IVA.*

Quesito n.2

Nel caso di una cessione di un bene con emissione del documento di trasporto, qualora l'azienda emetta la fattura il giorno stesso della consegna è preferibile indicare il tipo documento TD24 relativo alla "fattura differita" (in forza della presenza del Ddt) oppure è più corretto indicare TD01, inquadrandola quale fattura immediata, in quanto emessa il giorno stesso della consegna.

Al riguardo, si ritengono normativamente corrette entrambe le soluzioni. Più specificamente, si ritiene che nel caso in cui venga emesso un tipo documento TD24, la fattura deve essere compilata nel rispetto dell'articolo 21, comma 4, lettera a, decreto n. 633/1972, quindi indicando i riferimenti del DDT; diversamente, si tratta di una fattura immediata con tipo documento TD01. Si chiede all'Agenzia delle Entrate di confermare la soluzione così prospettata.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate: *Si concorda con il criterio formulato.*

Quesito n. 3

Si pensi al caso di una triangolazione nazionale (IT1 che vende a IT2 che vende a IT3, con merce in partenza da IT1 e destinazione IT3). IT2 in veste di primo cessionario/secondo cedente può ricorrere alla fattura “super differita”, emettendola entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni (art. 21, quarto comma, lettera b) del DPR n. 633/1972). Tuttavia, qualora IT2 decida di emettere fattura nel mese della consegna (non usufruendo, pertanto, del maggior termine previsto dalla norma, ma trasmettendo la fattura a SDI negli ordinari termini della fattura differita), non è chiaro cosa debba inserire all'interno del campo “TIPO DOCUMENTO”.

Si ritiene che nel caso prospettato sia più corretta l'indicazione del tipo documento TD25 (fattura super differita). Si chiede all'Agenzia delle Entrate conferma di tale interpretazione.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate: *Si conferma quanto indicato.*

Quesito n. 4

Nel caso di cessione di beni in forza di un contratto estimatorio, con effettuazione dell'operazione all'atto del prelievo da parte del cessionario, si evidenzia che la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione, ai sensi del Decreto del 18 novembre 1976 (come confermato dalla circolare AE n. 14/E/2019, par. 3.1).

Si chiede di fornire indicazioni su quali sia, in tale ipotesi, il tipo di documento da utilizzare.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate: *Si dovrebbe comunque utilizzare il documento TD01.*

Quesito n. 5

Si chiedono ulteriori chiarimenti per il caso in cui una fattura sia relativa a più fattispecie contemplate da diversi “TIPO DOCUMENTO”. Si faccia l'elempio di una fattura emessa in relazione sia ad una cessione di beni con documento di trasporto – TD24 – sia ad una prestazione di servizi – TD01).

In simili ipotesi, dunque, si pone il problema di capire quale sia il criterio da utilizzare per individuare il codice TIPO DOCUMENTO da inserire nel file xml.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate: *Qualora la domanda sottintendesse il fatto che per una stessa operazione documentata da un DDT sono effettuate anche prestazioni di servizio, sarebbe auspicabile che queste ultime fossero fatturate separatamente trasmettendo un documento TD01.*

Quesito n. 6

Si chiede se Infine, si rammenta che le nuove codifiche si riferiscono solo al documento "Fattura", senza codici di dettaglio speculari per le note di credito. Si ritiene, pertanto, che in caso di nota di variazione in diminuzione debba sempre essere utilizzato il codice generico TD04. Tuttavia, ci si chiede se, al fine di garantire maggiore precisione dei documenti precompilati, possa essere preferibile utilizzare il medesimo documento con segno negativo (ad esempio "Fattura differita emessa utilizzando il nuovo tipo documento TD24").

Risposta dell'Agenzia delle Entrate: *Nella "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro", pubblicata sul sito internet dell'Agenzia, è specificato che solo per i documenti da TD16 a TD19, nel caso di note di credito emesse dal C/P finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l'imposta in quanto il debitore d'imposta è il C/C, quest'ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell'imposta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI per integrare la prima fattura ricevuta e indicando gli importi con segno negativo. In tutti gli altri casi, quindi, per la trasmissione di una nota di credito volta a rettificare in diminuzione un documento trasmesso allo SDI dovrà essere trasmesso un documento con il codice TD04.*

- **Reverse charge interno ed esterno: tempistica di detrazione sul registro IVA acquisti.**

Quesito n. 7

Si chiede all'Agenzia delle Entrate di chiarire se, a fronte del ricevimento di una fattura in inversione contabile sia nazionale che estero, nel caso di invio volontario da parte del cessionario/committente al SDI dell'integrazione con Tipo Documento TD16, TD17, TD18 o TD19, la registrazione nel registro IVA acquisti con relativo diritto alla detrazione sia vincolata al ritorno da parte del SDI del TD16 (17/18/19).

Per chiarire si pensi al seguente esempio: Il cessionario/committente che riceve una fattura elettronica con l'indicazione dell'inversione contabile decide di integrare il documento inviando al SDI un file con tipo documento TD16 il 31 gennaio che, il medesimo cessionario/committente, riceve dal SDI il 1° febbraio. Si chiede se sia corretto esercitare il diritto alla detrazione IVA con riferimento al mese di gennaio.

Si ritiene corretta questa interpretazione, tenuto conto che il diritto alla detrazione IVA è correlato all'esigibilità dell'imposta e alla ricezione della fattura (rilevata dal SDI nel mese di gennaio) e inoltre, l'imputazione dell'IVA a debito nel registro delle vendite si verifica nel mese di gennaio.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate: *Si conferma l'interpretazione prospettata. Anche nell'elaborazione delle bozze dei registri IVA precompilati sarà adoperata tale impostazione.*

- **Esterometro**

Quesito n. 8

Tenuto conto che nel ciclo attivo con l'estero il file xml con Codice Destinatario "XXXXXXX" deve essere firmato elettronicamente (o sigillato con l'applicazione dell'Agenzia delle Entrate), si chiede all'Agenzia delle Entrate di chiarire se tale obbligo sussista anche nel ciclo passivo nel caso di invio del file xml con i nuovi Tipo Documento TD17, TD18 e TD19.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate *No. Tale obbligo non sussiste nel caso di invio tramite SDI dei tipi documento da TD17 a TD19.*

Quesito n. 9

Qualora nel ciclo attivo si scelga di trasmettere i dati delle operazioni con l'estero inviando il file xml con Codice Destinatario "XXXXXXX", si chiede di chiarire se nel campo "TIPO DOCUMENTO" sia possibile utilizzare le nuove codifiche (per esempio, TD24 in caso di fattura differita), nonostante le specifiche tecniche utilizzate nell'esterometro trimestrale non le contemplino.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate: *La scelta di trasmettere i dati delle operazioni con l'estero attraverso un file xml da inviare a SDI con Codice Destinatario "XXXXXXX" segue le specifiche tecniche della fattura ordinaria (tracciato e controlli). Tale operazione esonera il soggetto dall'indicare la fattura già trasmessa a SDI nel tracciato DTR dell'esterometro che,*

necessariamente, segue un diverso tracciato e diversi controlli. Si precisa che, nell'esterometro le nuove codifiche non sono contemplate perché la procedura dell'esterometro è comunque semplificata rispetto alla fatturazione. Pertanto, in linea generale, le nuove codifiche, sebbene non contemplate nell'esterometro, possono essere utilizzate anche nel caso in cui si faccia la scelta di trasmettere i dati delle operazioni con l'estero attraverso la trasmissione del file xml al SDI, se non ci sono preclusioni normative.

Quesito n. 10

Le specifiche tecniche relative all'esterometro nell'individuare i codici Natura da inserire sia nella comunicazione dei dati delle fatture emesse (DTE) che dei dati delle fatture ricevute (DTR) rende non più valido dal 2021 il codice N6. Tuttavia, le specifiche non riportano i sottocodici. Si chiede di chiarire, quindi, se si tratta di un mancato aggiornamento delle specifiche oppure, con particolare riferimento al ciclo passivo, se tale scelta sia finalizzata a modificare la compilazione dell'esterometro nel caso di operazioni rilevanti IVA con l'applicazione dell'inversione contabile (per esempio, acquisto intracomunitario di beni) per le quali, nel rispetto delle vecchie specifiche tecniche, occorre indicare sia il codice natura N6, sia l'imposta oggetto di integrazione.

Risposta dell'Agenzia delle Entrate: *Non si tratta di un mancato aggiornamento del tracciato dell'esterometro. Infatti, alla luce di quanto indicato nella Guida alla compilazione delle Fatturazione elettronica e dell'esterometro, pubblicata sul portale Fatture e corrispettivi del sito dell'Agenzia delle Entrate, in analogia alle indicazioni fornite per la compilazione dei documenti TD17, TD18, TD19 non occorre utilizzare, nell'esterometro, i codici Natura N6.x nel caso di acquisti di beni o di servizi da fornitore UE (o anche di emissione di autofattura per acquisto di servizi da fornitore extra UE). Per tali operazioni basta semplicemente riportare l'imponibile indicato dal fornitore estero, l'imposta e l'aliquota IVA calcolata dal cessionario italiano demandato all'invio dell'esterometro. Trattandosi di operazioni di acquisto dall'estero, infatti, già il fatto di indicare nel DTR l'imposta implica che ci sia stata un'operazione in reverse charge alla base o l'emissione di un'autofattura ai sensi dell'articolo 17, secondo comma del decreto IVA.*

Nell'esterometro per le operazioni di acquisto il campo Natura va compilato solo quando l'operazione di acquisto da fornitore estero non sia imponibile (N3.4 per acquisti di servizi non imponibili) o esente (N4) o per esempio sia effettuata con un utilizzo di Plafond (N3.5).